

All'avvocato che assiste più parti compenso unico con maggiorazione

Compensi professionali

Ordinanza della Cassazione
Aumento anche quando
le pretese sono coincidenti

Incremento obbligatorio
per le prestazioni concluse
dopo il 23 ottobre 2023

Giovanni Negri

L'avvocato che assiste più parti con la medesima posizione processuale ha diritto a un solo compenso, ma maggiorato, anche quando le pretese sono del tutto coincidenti. La difesa di più parti,

infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta comunque l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche e altri oneri. La maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni concluse dopo il 23 ottobre 2023 e facoltativa per quelle precedenti. Sono queste alcune delle indicazioni fornite dalla cassazione con l'ordinanza della Terza sezione civile 10367 depositata ieri.

A cambiare tra l'ipotesi in cui c'è identità e quella in cui c'è invece differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazione previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 55/14: se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va collocato il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del

30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo; se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra. Il valore della causa da mettere a base del calcolo sarà dato non dalla somma delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.

Più nel dettaglio, l'ordinanza chiarisce innanzitutto che per parti che hanno la stessa posizione processuale devono intendersi tutti coloro che sono accomunati dalla posizione di attore, convenuto o interventore. Conclusione dalla quale si deduce, al contrario, che l'identità di posizione processuale non coincide con quella delle questioni da esaminare o da decidere. «Se, infat-

ti, - afferma l'ordinanza - due soggetti formulassero la medesima domanda fondandola sulle medesime ragioni, l'identità di "posizione processuale" finirebbe per coincidere con l'identità di domanda, e si priverebbe di senso l'articolo 4, comma 4, decreto ministeriale 55/14, ove si ammette che possa esservi identità di posizione processuale, ma non di questioni da esaminare».

Quanto al paletto cronologico, il riferimento è all'intreccio tra le disposizioni sui parametri forensi prevista dagli articoli 2, comma 1, lettera b), 6 e 7 del decreto ministeriale 147/22. Così, per le prestazioni professionali completate prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo decreto (avvenuta il 23 ottobre 2023), invece, l'aumento poteva applicarsi "di regola", e dunque in base alle circostanze del caso.